

## TORNATA DEL 25 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Relazioni sui progetti di legge: per la conservazione del catasto in Sardegna; per il riparto delle quote di contributo nelle spese per la conservazione e miglioramento dei porti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue — Nuova compilazione del § 3<sup>o</sup> dell'articolo 3 — Discorso del ministro delle finanze — Proposta del senatore Giulio — Replica del ministro delle finanze — Adozione del § 3<sup>o</sup>, divenuto articolo 3 — Articolo 4: soppressione del § 2<sup>o</sup> proposta dal senatore Giulio — Nuovo paragrafo del ministro delle finanze — Parlano i senatori Jacquemoud, Alfieri, De Margherita, relatore, e Di Pollone — Adozione del § 1<sup>o</sup> — Aggiunta del senatore Di Pollone alla nuova redazione del § 2<sup>o</sup> del ministro delle finanze, da questi combattuta — Ritiro dell'aggiunta — Obbiezioni dei senatori De Cardenas, Giulio, Di Pollone, Maestri, del relatore, e del ministro delle finanze — Adozione del nuovo paragrafo da questi proposto — §§ 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> dell'articolo 4 — Proposta del senatore Di Pollone — Osservazioni dei senatori Giulio, Alfieri, del relatore, e del ministro delle finanze — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Articolo 5: emendamento del senatore Giulio, combattuto dal ministro delle finanze e dal relatore — Presentazione di tre progetti di legge relativi: al riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali; alla convenzione per il servizio di corrispondenza tra Cagliari e Tunisi; all'esercizio provvisorio del bilancio 1853 — Ripresa della discussione del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue — Accettazione dell'emendamento del senatore Giulio all'articolo 5 — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Articolo 7: considerazioni del relatore — Adozione dell'articolo 7 — Articolo 8: proposta del senatore Giulio oppugnata dal ministro delle finanze e dal senatore Frascini — Osservazioni del senatore Alfieri e risposta del ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

**PROVANA**, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

**QUARELLA**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

833. L'ingegnere Giovanni Piotti chiama l'attenzione del

Senato sulle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue, accennando ad una contraddizione che gli parrebbe sorgere tra le disposizioni medesime.

834. Il municipio di San Gavino in Sardegna, rappresentati i danni che deriverebbero a quel comune ed altri vicini dalla

progettata concessione dello stagno di San Gavino, ricorre al Senato perchè sia respinta la legge portante la concessione medesima.

**PRESIDENTE.** Il senatore Giacinto di Collegno, chiamato ad una escursione scientifica in Sardegna, desidera dal Senato l'autorizzazione di poter stare assente per un mese.

Chi crede di accordargli il congedo di un mese, voglia levarsi.

(È accordato.)

**RELAZIONE SOPRA I PROGETTI DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO IN SARDEGNA E PER LA CONSERVAZIONE DEI PORTI DI 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> CLASSE.**

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera che il senatore Di Vesme, relatore del progetto di legge per la conservazione del catasto della Sardegna, ed il senatore Albini, relatore del progetto di legge sul riparto delle quote di contributo nelle spese per la conservazione e miglioramento dei porti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, hanno depono sul banco della presidenza i loro rapporti, i quali saranno stampati e distribuiti ai signori senatori. (Vedi 3<sup>o</sup> vol. *Documenti*, pag. 1525 e 1491.)

**OMAGGI — ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Annunzio ancora che il ministro degli affari esteri ha inviato alla Camera, per essere distribuite ai signori senatori, numero 100 copie di un *memorandum* del Governo sul conflitto insorto tra il medesimo ed il Governo austriaco.

Do pure conoscenza al Senato di un altro omaggio fattogli dalla Società delle miniere di Nocetto, Bagnasco e Massimino di una sua memoria pubblicata testè sulle condizioni di quella coltivazione.

Debbo finalmente rendere pubblica contezza della nomina dell'ufficio centrale per la legge sulla conservazione del catasto in Sardegna, il quale è composto dei senatori Sauli, Provana, Di Vesme, Moris e Pallavicino-Mossi.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione della legge sulle società anonime ed associazioni mutue, per la quale ha la parola il signor senatore De Margherita.

**DE MARGHERITA, relatore.** L'articolo terzo del progetto di legge proposto dall'ufficio centrale conteneva tre parti.

Nella prima proponeva di obbligare le società di assicurazioni costituite nello Stato ad impiegare tutte le somme versate dagli assicurati in fondi pubblici dello Stato; nella seconda proponeva di assoggettare le tontine estere alla stessa obbligazione coll'eccezione però a favore di quelle fra esse che già esercitassero le loro operazioni nello Stato con l'autorizzazione almeno tacita del Governo; nella terza

parte infine è ordinato che presso le tontine debba sempre essere un commissario regio onde sorvegliarne l'andamento.

Le due prime parti di questo articolo non incontrarono l'assenso del Senato, non sembrando ad esso che l'investimento delle somme versate dagli assicurati in fondi pubblici fosse il miglior mezzo di cautelare gl'interessi degli assicurati medesimi.

Il relatore dell'ufficio centrale si credette in obbligo di accennare a questo riguardo quale fosse stato il processo dell'ufficio.

Dichiara che questi veramente dapprima aveva proposto che il Ministero determinasse egli stesso nei singoli casi se i fondi degli assicurati dovessero o non convertirsi in fondi pubblici, ma il ministro di finanze gli contrappose che aveasi a fare non con una sola delle società estere, ma con società che potevano appartenere a diversi Stati, presso cui le condizioni economiche non potevano sempre essere le medesime, e che inoltre era facile il caso che i fondi pubblici di uno Stato, al quale appartenesse una delle società estere chiedente l'estensione delle sue operazioni nello Stato, fossero tali da ispirare confidenza, laddove niuna ne ispirassero i fondi pubblici di un altro Stato; che potrebbe essere cosa compromettente non solo per il Governo, ma forse anche per lo Stato il dare al Ministero questa libera facoltà se e quando i fondi degli assicurati dalle società estere dovessero essere impiegati in fondi pubblici dello Stato.

Queste ragioni convinsero, se non l'intero ufficio centrale, almeno la maggior parte dei membri di esso, ed è perciò che venne nella determinazione di proporvi che fosse stabilito per legge che i fondi appartenenti alle tontine dovessero essere convertiti in carte pubbliche dello Stato. Ma siccome queste disposizioni, come già dissi, non piacquero al Senato, perciò non occorre di farne ulteriore parola.

Vengo all'ultimo alinea dello stesso articolo 3, stato rinviato all'ufficio centrale perchè lo redigesse in modo diverso, non potendo più essere collegato colle due disposizioni precedenti, le quali furono tolte.

L'ufficio propone che sia redatto nei seguenti termini:

« Presso le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine, sarà sempre stabilito un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

Le ragioni che determinarono l'ufficio a persistere nel proporre quest'articolo sono facili a conoscersi.

Se il Governo ha, come veramente crede l'ufficio stesso che abbia, non diritto soltanto, ma ben anche obbligo di vegliare a tutela degl'interessati nelle società anonime, e specialmente degl'interessati nelle società anonime per l'assicurazione sulla vita, non vi ha certo miglior mezzo di adempiere a quest'obbligo, di usare con efficacia di questo diritto, salvo deputando una persona di confidenza del Governo e del pubblico, la quale vegli sollecitamente all'andamento di queste società, non che all'impiego dei fondi, procuri che nulla si dissipi delle cose che debbono servire agli assicurati per ottenere il compimento di quello che hanno diritto di conseguire; e per conseguenza, siccome non vi ha altro mezzo, il quale più facilmente ottenga il fine che la legge si propone fuorchè la deputazione di un commissario regio che seguiti passo passo le operazioni di queste società (poichè alla fin fine i fondi degli associati sono demandati all'amministrazione di terzi, ad una specie di agenzia d'affari, ed importa che questi agenti degli affari altrui, che maneggiano il danaro degli assicurati, adempiano le loro funzioni con rettitudine, con puntualità), siccome, ripeto, non vi ha altro mezzo d'ottenere questo fine lodevole che il Governo si propone, così l'ufficio centrale

credo di dover insistere in questa proposta, che spera vedere dal Senato accolta.

**PRESIDENTE.** La proposta fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, per la quale l'ultimo alinea dell'articolo 3 formerebbe l'articolo intero, è la seguente:

« Presso le società d'assicurazione sulla vita sarà sempre stabilito un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Duolmi di non aver potuto assistere alla tornata di quest'illustre consesso, nella quale venivano discussi i due primi paragrafi dell'articolo 3. Alla proposta dell'ufficio centrale, la quale già si scostava d'assai da quella del Ministero, vennero fatte modificazioni tali che io vedo ora l'ufficio rinunziare del tutto alle disposizioni di questi due paragrafi.

Una voce. Furono già rigettati.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Ho inteso dire che rimangono.

**PRESIDENTE.** I due primi paragrafi furono reiecti.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Io piego il capo davanti alle deliberazioni del Senato, e godo di vedere che abbiano in esso avuto tanta potenza le massime dell'assoluta libertà commerciale da credere che non fosse necessario d'imporre alle società sulla vita quelle norme, quelle obbligazioni che in tutti i paesi sono stabilite; quindi non dico nulla, e spero che il Governo, il potere esecutivo cioè supplirà al silenzio della legge, come spero che tutti i ministri saranno egualmente animati dal sentimento di dover tutelare l'interesse degli assicurati, e ciò credo poi tanto più necessario in quanto che vediamo il paese, in cui il principio della libertà d'associazione allargò più che altrove i suoi confini, cioè l'Inghilterra, essere stato colpito dagl'inconvenienti che nascevano da questa assoluta libertà per le società d'assicurazione; abbiamo veduto il Parlamento in questi ultimi giorni istituire una Commissione per esaminare l'andamento di queste società coll'incarico di proporre ad esso Parlamento il mezzo di sottoporle a certe norme, ad una certa tutela per parte dello Stato.

Ora non rimane più dell'articolo 3 che l'ultimo paragrafo che io spero di poter salvare dal naufragio. In quest'ultimo paragrafo che cosa si dispone? Si dispone che presso le società di tontine vi abbia sempre ad essere un commissario regio per sorvegliarne il procedimento.

Questa disposizione non mi pare soltanto opportuna ed utile, ma ancora indispensabile. Difatti, se si può applicare il principio della libertà assoluta a coloro che amministrano i propri loro danari, se non vi è obbligo pel Governo d'invigilare le operazioni che fanno i privati direttamente o per mezzo di persone da essi elette, e quindi si possa e si debba lasciare la più ampia libertà alla massima parte delle società anonime che non hanno scopo di utilità pubblica, od almeno strettamente connesso con oggetti di pubblica utilità, come sarebbero le strade ferrate, le banche di circolazione, non altrettanto si può dire per le società tontiniere.

E nel vero, o signori, che cosa sono le società tontiniere? Sono società le quali si costituiscono con un tenue capitale, e che hanno per unico scopo quello di amministrare i capitali che vengono loro affidati da certo numero di persone, le quali costituiscono una società detta tontina, società la quale non ha altro fine che di procurare ai membri suoi, che dopo un certo numero d'anni si trovano ancora viventi, i capitali posti in massa da tutti i soci, più i frutti accumulati. Queste società individuali sono amministrare da società anonime che si chiamano tontine.

Molti hanno creduto che queste società fossero immorali;

e che quindi non se ne dovesse permettere lo stabilimento. Io, senza dividere pienamente quest'opinione, anzi ripulando che l'atto di costituire una tontina, se non è molto lodevole, non riunisce però quei caratteri d'immortalità che valgono a farle vietare, nullameno non credo che queste tontine meritino poi uno straordinario favore d'incoraggiamento. Comunque sia, il Governo, e pare anche il Parlamento, sono d'accordo nell'idea di doverne permettere lo stabilimento. Ma dal momento che noi vi acconsentiamo, dobbiamo vedere almeno che non ne conseguano dei gravi inconvenienti per le persone, le quali in seguito all'autorizzazione accordata dal Governo affiderebbero i loro capitali alle tontine.

Voi sapete, o signori, che a garanzia degli individui che si associano e costituiscono una tontina sotto gli auspicii d'una società anonima viene imposto dagli statuti (e se non si trovasse negli statuti costitutivi della società verrebbe imposto certamente dal Governo prima di approvarle) che tutti i fondi ricavati dalle singole sottoscrizioni siano impiegati, in tutti i paesi del mondo, in fondi pubblici (adesso qui abbiamo una maggior latitudine, sarà in fondi pubblici, in azioni industriali, ovvero in un altro modo d'impiego qualunque), ma che qualunque siasi impiego venga fatto, non a nome della società che amministra la tontina, ma a nome della tontina. In Francia dove queste società hanno un'azione più estesa, la società deve entro una settimana, se non erro, far constare che i fondi ricavati dalle sottoscrizioni sono stati impiegati in cedole del debito pubblico iscritte al nome della tontina, coll'annotazione che sarà quella cedola inalienabile sino al giorno in cui la tontina dovrà essere liquidata a seconda dell'atto di costituzione.

Dunque vedete che l'azione della società deve restringersi a prendere i fondi da una mano e convertirli dall'altra in impiego di fondi; fondi che non potrà più alienare per un lungo periodo d'anni.

E voi comprenderete, o signori, quanto sia necessaria questa clausola, poichè come le società di tontine hanno tutte un piccolissimo capitale, per una ragione semplicissima, che non hanno bisogno di capitali, ma di un solo capitale per assicurare la società, i tontinisti, quelli cioè che formano delle tontine, che saranno amministrare per tutto il tempo che durerà la tontina.

La società fa con quei capitalisti un contratto di questa natura: voi mi date un tanto per cento sulle somme che versate, ed io mi obbligo di amministrare i vostri fondi, e convertire i primi fondi in cedole, a riscuotere tutti gli anni gl'interessi, a convertire questi interessi in nuovi acquisti di cedole, e finalmente d'amministrare i vostri danari, e poi al tempo stabilito dal contratto di tontina a liquidare, a vendere i suddetti fondi, ed a ripartirli fra quelli che avranno sopravvissuto.

Per far ciò, ripeto, si richiede un tenuissimo capitale, e nessun Governo mai ha obbligato le società che si costituivano per far queste operazioni, ad avere un tenue capitale, tenue, ben inteso, relativamente alle loro operazioni. Sicuramente se questo capitale basta per garantire l'obbligo assunto d'amministrare, non basterebbe per garantire il fedele impiego di tutti i fondi che ritirano dagli assicurati, se non vi fosse quest'obbligo dell'immediato loro impiego in cedole, ed in cedole a nome della società con annotazione d'alienazione per un dato periodo di tempo; ma per curare tale obbligo è necessaria una costante sorveglianza, è necessario che vi sia un ufficiale pubblico, il quale settimanalmente possa verificare gl'incassi e gl'impieghi. In una settimana le società che hanno una gran mole d'affari possono ricevere maggiori

fondi di quanto sia il loro capitale sociale, quindi è indispensabile che vi sia una costante sorveglianza del Governo onde questi fondi non vengano distratti.

Qui non si tratta d'impedire le persone d'impiegare il loro capitale come meglio loro talenta, si tratta d'impedire che persone le quali voi avete costituite come una specie di *trustee* per ricevere i fondi di coloro che vogliono assicurarsi in caso di sopravvivenza una rendita, od un capitale maggiore ad una determinata età, non li amministrino bene. La legge impone un'infinità di cautele a favore delle vedove, degli orfani, degli incapaci; e qui voi avete soventi volte nelle tontine e fondi di vedove, e fondi di minori, e fondi d'incapaci; anzi, se vi è un lato dal quale la tontina possa ravvisarsi altamente morale, è il fondo che s'impiega a beneficio di un minore, perchè in questo caso è un contratto moralissimo.

Un padre dice: io metto per una mia figlia di due anni una somma, la quale, se vive, all'età di prendere marito la troverà aumentata, e se morirà andrà a beneficio degli altri assicurati; dunque una gran parte di questi fondi appartengono veramente a quegli individui che la legge vuole singolarmente tutelare.

Io credo in conseguenza che questa disposizione sia necessariamente richiesta. Ma forse mi si dirà: il Governo l'importerà; io capisco che si lascia al Governo la facoltà d'importarla, se vi fossero casi in cui la nomina di un commissario possa nuocere all'andamento delle tontine; ed io mi sarei opposto e risolutamente opposto, se si fosse voluto imporre per legge l'obbligo di un commissario a tutte le società anonime, perchè, ripeto, se vi sono alcune società in cui questo commissario può essere utile, ve ne sono molte altre in cui l'azione del medesimo è superflua e nociva. Ma qui, ripeto, non posso concepire un caso in cui sia conveniente di concedere l'istituzione di una società anonima, senza che vi sia annesso l'obbligo del commissario.

Ora, quando vi è un caso generale, si deve, mi pare, determinarlo per legge onde chiuder l'adito all'arbitrio, e naturalmente facendo parte del Ministero attuale, devo aver fede in esso; ma ho fede anche nei ministri futuri; non pertanto può darsi il caso che vi siano dei ministeri irragionevoli, i quali vogliano spingere il principio di libertà molto più in là di quello che vogliamo noi, epperò è bene di prevedere questo caso (*harità*), e mantenere almeno il terzo alinea dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Io non intendo muovere veruna difficoltà contro l'articolo proposto dall'ufficio centrale, cioè contro la nuova compilazione di quello che era già paragrafo dell'articolo 3, e costituirebbe ora l'articolo 3 intero.

Fin dall'ultima seduta il Senato aveva implicitamente ammesso il principio contenuto in questo terzo alinea, che era stato rimandato all'ufficio centrale, non perchè fosse insorto il dubbio intorno alla convenienza di mantenerlo o non, ma unicamente acciò vedesse se potesse riunirsi con qualche altro articolo della legge, o se dovesse formare un articolo da sé.

Quando fu letta la compilazione proposta dall'ufficio centrale, io intendeva di far osservare soltanto che era necessaria l'aggiunta di una parola per evitare ogni equivoco.

L'articolo diceva: « Le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine, » ecc. Io mi proponeva di far osservare che assicurazione sulla vita era parola molto più generale che tontina, potendo esservi assicurazione sulla vita a premio fisso. L'ufficio centrale avendo consentito d'aggiungere le pa-

role: *le assicurazioni mutue*, non mi resta nulla da dire su questo punto.

Alcune parole che io intendeva di rispondere al signor ministro delle finanze circa alla supposizione da lui fatta che il Senato col suo voto di lunedì ultimo avesse voluto proclamare il principio di assoluta libertà delle associazioni, troveranno probabilmente miglior sede quando venendo ai voti l'articolo 4 dovrò presentare alcune osservazioni sul primo alinea di quell'articolo.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Come conseguenza del terzo paragrafo ne nasce che le compagnie dovranno provvedere allo stipendio di questo commissario; io non credo necessario d'introdurre ciò nella legge, ma amo bene dichiararlo onde le compagnie non prendessero atto di questo silenzio per pretendere di avere una sorveglianza gratuita.

**PRESIDENTE.** Non resta che porre ai voti l'articolo 3 come fu proposto dall'ufficio centrale.

Avverto il Senato che l'ufficio centrale ha aderito all'aggiunta della parola *mutue* alla parola *assicurazioni*, onde evitare qualunque mala intelligenza.

Chi approva l'articolo 3 si alzi.

(È approvato l'articolo 3 come fu proposto dall'ufficio centrale.)

« Art 4 Le società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione.

« Le società suddette non potranno continuare le loro operazioni nello Stato finchè non avranno ottenuta tale autorizzazione.

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tal titolo incorse.

« Nei casi previsti dall'ultimo alinea dell'articolo 718 del Codice di commercio, potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società. »

**GIULIO.** L'articolo primo del progetto avendo imposto alle compagnie l'obbligo di chiedere l'approvazione dei loro statuti al Governo, e l'articolo secondo avendo esteso gli stessi obblighi alle società costituite all'estero che vogliono estendere nello Stato le loro operazioni, non può esservi veruna difficoltà intorno al primo paragrafo dell'articolo quarto, secondo il quale le società straniere che non sono ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione.

Ma se egli è naturale di prefiggere un termine alle società per chiedere l'autorizzazione, è pur anco naturale che non si possa egualmente prefiggere un termine per ottenerla. Infatti l'ottenere l'autorizzazione non è più nell'arbitrio della società che l'ha chiesta, la quale avrà fatto tutto ciò che da essa dipende facendone la domanda, quando avrà fornito al Governo tutti i documenti, tutti gli schiarimenti che questo avrà chiesti. Ma imporre ad una società l'obbligo di ottenere l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni è cosa evidentemente impossibile.

Le società estere, dice il secondo paragrafo, non potranno continuare le loro operazioni nello Stato finchè non avranno ottenuto tale autorizzazione.

Egli è evidente che se non per fatto della società, ma perchè il Governo non si crede abbastanza illuminato intorno alle condizioni di essa, la società non possa in pochi giorni otte-

nere l'autorizzazione, quest'articolo col ridurle a sospendere le sue operazioni, la metterà in rovina indubitatamente se questa sospensione si protraesse per pochi mesi. Siccome tutto ciò che si può imporre alle società è di chiedere l'autorizzazione imposta dalla legge, io credo che debba essere soppresso questo secondo paragrafo, il quale metterebbe il destino delle società, non dico nell'arbitrio del ministro, poichè un ministro è sempre uomo di posizione così elevata, che non profiterebbe certamente mai di questa prerogativa per far danno volontariamente ad una società, ma bensì a disposizione di un impiegato subalterno, il quale, col ritardare volontariamente l'autorizzazione chiesta, metterebbe la società nel pericolo di sospendere le sue operazioni.

D'altronde, siccome qui non è detto entro qual tempo debbano ottenersi quest'autorizzazione anche quelle che soddisfaccero colla massima sollecitudine al disposto del primo paragrafo, si troverebbero necessitate a sospendere non fosse che per 8, 10 o 15 giorni le operazioni loro, e quindi io voto contro il paragrafo secondo di quest'articolo.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante faceva osservare, e con ragione, che tutto ciò che sia possibile d'imporre ad una compagnia estera è l'obbligo di chiedere l'autorizzazione prescritta dalla presente legge, perchè imponendosi quest'obbligo alle società nazionali, ragion vuole che si imponga anche alle società estere, ma che non è razionale di renderle responsabili della poca sollecitudine, se non del ministro cui gentilmente egli metteva fuori di caso, degli impiegati subalterni.

Io confesso che trovo fondato l'argomento; tuttavia io credo che se si adotta la proposta dell'onorevole preopinante, converrebbe introdurre un paragrafo, col quale fosse fatta facoltà al Governo di sospendere le operazioni delle società durante l'esame delle loro domande.

Ove questo venisse consentito dall'onorevole preopinante, io non avrei nessuna difficoltà ad aderire alla sua mozione. Forse egli mi dirà che questa facoltà si trova implicitamente nella legge, poichè, chi può negare, può sospendere l'autorizzazione; ma trattandosi di società estere, le quali hanno sempre numerosi e potenti amici e fautori così all'estero come all'interno, io credo che sia bene di stabilirla.

Aderendo egli a quest'idea che si formulerebbe dappoi, io aderirei del pari, come dissi, alla soppressione del paragrafo secondo dell'articolo 4.

**PRESIDENTE**. La parola è al senatore Jacquemoud.

**JACQUEMOUD**. Je voulais observer que suivant la règle générale aucune société anonyme nationale ou étrangère ne peut opérer dans le royaume avant d'y avoir été dûment autorisée.

Le premier paragraphe de l'article en discussion accorde aux sociétés étrangères un délai de trente jours pour former auprès du Gouvernement leur demande d'autorisation; mais l'action tutélaire du Gouvernement serait préjudiciée s'il était permis à ces sociétés de faire des opérations pendant qu'on procède aux actes préliminaires pour apprécier le mérite de leur but et de leur organisation. D'ailleurs, si l'autorisation venait à être refusée, quel serait le sort des opérations faites dans l'intervalle? Les sociétés qui offrent des garanties convenables n'ont pas à craindre des retards, ni une suspension préjudiciables à leurs affaires. Cela n'aura lieu que pour les sociétés dont les garanties sont douteuses, et ce serait pousser les choses trop loin que d'imposer au Gouvernement l'obligation de les laisser opérer paisiblement et de subir leur influence, pendant qu'il informe et qu'il n'a pas reconnu

qu'elles ont accompli les conditions requises pour obtenir d'être autorisées.

On ne peut donc se départir du principe posé dans la loi: « Aucune société anonyme ne peut opérer dans l'Etat avant d'y avoir été autorisée. » Voudrait-on accorder plus de faveur aux sociétés étrangères qu'aux sociétés nationales? Le principe doit être le même pour les unes et pour les autres. Je crois en conséquence qu'il convient de maintenir la disposition proposée par la Commission, et que, dans tous les cas, on ne pourrait se refuser à l'adoption de la proposition conciliante qui a été présentée par monsieur le ministre des finances, et qui arrive au même but que le projet de la Commission.

**ALPIERI**. Se male non m'appongo, l'osservazione presentata dall'onorevole senatore Jacquemoud è fondata sopra un equivoco: egli immagina che le avvertenze adottate dall'onorevole senatore Giulio si riferiscano a quelle società che non esistono ancora fra noi, e volessero esservi introdotte; invece l'articolo di cui trattiamo ora accenna a quelle società le quali già esistono nello Stato.

Per le società non esistenti ancora sta l'articolo 1, come osservava benissimo il senatore Jacquemoud; ma siccome oltre a quelle società altre vi possono essere che intendono di essere ammesse ad esercitare le stesse speculazioni nello Stato, così non contenta la legge della disposizione del primo articolo, procede all'inserzione delle disposizioni che si richiedono nell'articolo 4 del progetto dell'ufficio centrale.

E qui è da avvertire che quest'articolo 4 non era perfettamente in armonia coll'articolo precedente 3, perchè ivi era stato introdotto nel secondo paragrafo (che non può più sussistere dopo il voto di lunedì scorso) questo periodo:

« Quelle però fra le tontine estere che sieno già autorizzate od ammesse per tolleranza nello Stato senza la condizione di tale impiego, saranno dispensate dal medesimo mediante la prestazione di quelle altre garanzie che verranno dal Governo determinate. »

Nell'articolo 4, il quale forse si riferiva ad un'altra redazione degli articoli precedenti, era detto solamente: « Che le società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, » ecc.

Ma non era detto poi di quelle ammesse per tolleranza. Ora delle società state prima autorizzate non occorre parlare; occorre parlare solamente *quell delle società che prima esistessero nello Stato, o che vi facessero affari, le quali senza essere precisamente autorizzate, come lo voleva l'articolo 3, fossero state tuttavia ammesse per tolleranza*. A queste società l'onorevole Giulio dimanda che non s'imponga l'obbligo di dover sospendere le loro operazioni, se nello spazio di trenta giorni esse non avranno ottenuto quella approvazione che da ora innanzi sarà necessaria per fare simili operazioni.

L'onorevole signor ministro disse che consentiva, mediante una modificazione di cui non propose i termini, ma che intendeva in seguito.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. (Interrompendo) Eccola:

« Il Ministero potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della fatta domanda. »

**ALPIERI**. Io domanderò ora soltanto per mia istruzione, se il caso pratico veramente meriti questa maggiore spiegazione che il signor ministro propone, alla quale non avrei difficoltà di acconsentire se vi fossero veramente società che trovinsi in questo caso di fare operazioni per pura tolleranza.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Io veramente non potrei dare su questo punto precise informazioni, perchè vi sono molte società le quali fanno operazioni senza farne constare al Governo. Ve ne sono alcune di cui l'esistenza e le operazioni sono consentite, ma ve ne sono altre che esistevano alcuni anni or sono, che credo abbiano ora cessato di fare operazioni e quindi d'esistere; ma non potrei dichiarare in modo assoluto se in realtà, in pratica vi siano società alle quali questo articolo possa applicarsi.

Dichiaro però altamente che io lo propongo in virtù di un principio generale e non in vista di applicazioni speciali.

**ALFIERI**. Siccome non si tratta che di un fatto di natura precaria, non vedo alcuna difficoltà acchè s'introduca questa spiegazione nell'articolo della legge.

**PRESIDENTE**. Essendosi elevato qualche dubbio sul primo alinea...

**DE MARGHERITA**, relatore. Domando la parola per esporre l'opinione dell'ufficio centrale.

Esso persiste nell'idea del proposto articolo quarto, vale a dire che la domanda per l'autorizzazione del Governo non equivalga all'ottenimento della facoltà di continuare le operazioni.

Questa domanda si può ottenere o non ottenersi, secondo che è riconosciuta fondata sì o no; dunque la sola domanda non deve autorizzare la continuazione delle operazioni.

Possono esservi dei casi, nei quali il Ministero già vede che quest'autorizzazione non potrà essere concessa, perchè vi sono ostacoli che l'impediscono.

Allora sarebbe malo esempio autorizzare la continuazione delle operazioni di una società straniera non autorizzata, solo perchè nel termine dalla legge approvato abbia domandato questa autorizzazione che può essere giustamente diniegata.

La proposta messa innanzi dal presidente del Consiglio dei ministri mi pare che tolga la difficoltà. Se il Governo può ordinare questa sospensione nei casi in cui lo crede conveniente, allora evvi il rimedio a quell'incongruità che nascerrebbe dall'autorizzare la continuazione delle operazioni di una società solo perchè ne ha chiesto l'autorizzazione.

L'ufficio centrale perciò aderisce alla proposta fatta.

**ALFIERI**. Io desidererei che non nascesse un equivoco. Le parole dell'onorevole relatore possono essere interpretate in tal senso che esse vengano ad applicarsi anche al caso di quelle che entrano per la prima volta nei regi Stati per fare simili operazioni previste dall'articolo 1. Noi qui non abbiamo a preoccuparci se non di quelle società, le quali già esistono nello Stato al momento in cui parliamo, non di quelle che potessero in avvenire domandarne l'autorizzazione.

Dunque, quelle società che ora non esistono nè per tolleranza, nè per autorizzazione formale, non potranno mai fare operazioni in avvenire nemmeno provvisoriamente.

Noi non ammettiamo, od almeno io, per mio conto, non ammetto che queste società, le quali non esistono, come dissi, nè per autorizzazione, nè per tolleranza nel momento attuale, possano in avvenire fare provvisoriamente operazioni nello Stato. Esse dovranno sempre non solo domandare, ma ottenere prima l'autorizzazione per poter operare.

Riserviamo adunque la disposizione dell'articolo, sulla quale versa la prima disposizione, a quelle che ora esistono senza nè autorizzazione, nè tolleranza.

**DE MARGHERITA**, relatore. Mi pare che alla difficoltà stata eccitata dal signor senatore Alfieri risponda il vocabolo *continuare*.

Questo non può applicarsi se non a quelle società le quali già facevano simili operazioni; per quelle che non fanno ancora operazioni nello Stato non è questione di continuare: non possono tali società intraprendere queste operazioni nello Stato senza aver prima, non solo chiesta, ma ottenuta l'autorizzazione.

**DI POLLONE**. Mi pare che coll'aggiunta di una spiegazione si schiverebbe la difficoltà toccata dal marchese Alfieri. Prendendo le stesse parole che appartenevano al secondo paragrafo dell'articolo 3 si legga così:

« Le società straniere che non sono ancora state autorizzate, ma solo ammesse per tolleranza, dovranno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione. »

In tal modo rimane risolta la difficoltà.

**ALFIERI**. Domando la parola per dare una sola spiegazione.

Io non eccitavo difficoltà in quanto all'articolo che è proposto; io diceva solamente esservi a temere che le spiegazioni date dal relatore non potessero essere interpretate nel senso da me accennato. Dal momento che il relatore ha spiegato più chiaramente qual fosse il suo intendimento, non ho più obiezioni nè osservazioni da presentare.

**PRESIDENTE**. Dopo le date spiegazioni mi pare che non possa più farsi confusione tra lo scopo dell'articolo 1 e quello dell'articolo 4, cioè fra le società avvenire e le società presenti; alla qual cosa può anche contribuire la parola *ancora* che si trova nell'articolo 4 dove è detto che: « le società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione. »

Ivi si parla palesemente di società che esistono già, alle quali manca solamente l'autorizzazione; epperò pare che non possa più esservi difficoltà nè equivoco fra questi due paragrafi.

Siccome l'unica dubbietà si è agitata sul primo alinea dell'articolo, io chiedo se il Senato vuol suddividere la votazione di questo articolo terzo in più paragrafi o votare tutto intero l'articolo.

Metterò ai voti il primo paragrafo.

(Approvato.)

Il secondo paragrafo è stato dal presidente dei ministri formulato d'accordo col senatore Giulio nella forma seguente:

« Il Governo potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della fatta domanda. »

**DI POLLONE**. Se male non mi appongo, la compilazione di questo emendamento verrebbe ancora a restringere la facoltà che era stata concessa a queste società, giacchè esse avevano ancora un mese per esercitare il loro ufficio, laddove colla proposta del signor ministro il Governo avrebbe la facoltà di farle cessare immediatamente. Io non sono inquieto certamente che il Ministero possa farne abuso, ma stabilire questo principio in modo così assoluto nella legge mi pare pericoloso.

Desidererei di sott' emendare la proposta dell'onorevole signor ministro col dichiarare che allorchando le società suddette non potranno continuare le loro operazioni, dopo trenta giorni sarà in facoltà del ministro di sospenderle, ma che ne debba dare i motivi alla società medesima.

Ecco l'aggiunta ch'io farei alla proposta: « in questo caso dovrà dare i motivi che lo indussero a sospendere la concessione. »

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non capisco come si voglia imporre al Go-



verno l'obbligo di motivare, non un giudizio definitivo, ma provvisorio.

Vi può essere una società i cui statuti siano complicatissimi, e non si possano esaminare dal solo ministro, ma sia conveniente consultare il Consiglio di Stato; poichè lo si consulta per le società nazionali, *a fortiori* si dovrà consultare anche per le società estere.

Il Ministero non ha nessun mezzo per costringere il Consiglio di Stato a dare il suo voto entro il mese; quindi nel caso in cui la deliberazione del Consiglio di Stato non fosse ancora emanata dovrebbe esso dire: « sospesa perchè il Consiglio di Stato non ha avuto tempo di occuparsi della vostra domanda. »

Questo non mi pare opportuno.

Non si obbliga mai il Governo, nemmeno per le società interne, a dare ragione dei motivi delle deliberazioni intorno alle società anonime.

Ogni giorno accade che il Governo o ricusa o impone modificazioni alle società anonime, ed il Codice di commercio non impone al Governo l'obbligo di dare le ragioni di questo rifiuto o modificazioni; quindi non so perchè si vorrebbe migliorare le condizioni delle società straniere a fronte di quelle nazionali.

Nè si creda che il Governo chiedendo questa facoltà sospensiva sia mosso, o possa esserlo da un capriccio, poichè queste società estere avendo quasi tutte per oggetto operazioni d'assicurazione sulla vita, di tontine, si trovano appunto in quella categoria di società, i di cui statuti richieggono un più serio e maturo esame.

Se si trattasse di società che vengono per stabilire una filatura di cotone o di seta, sicuramente non si richiederebbero trenta giorni, ma nemmeno trenta ore per deliberare; ma quando si tratta di una società d'assicurazione sulla vita è necessario, almeno così credo, di ben ponderare tutti gli articoli degli statuti di quella società; quindi questo esame dovrà esser fatto dal Ministero e dal Consiglio di Stato, e qualunque sia la sollecitudine che mi piaccio riconoscere apporti il Consiglio di Stato nell'esame delle pratiche che gli sono mandate, potrebbe darsi che nel periodo di un mese non si potesse dar passo a tutti gli affari che avrebbersi a spedire.

Io credo quindi che non si abbia da ammettere l'aggiunta dell'onorevole senatore Di Pollone.

**DI POLLONE.** Ciò che mi mosse a fare la mia proposta si è appunto la considerazione della ristrettezza del tempo in alcun caso.

Io reputo il Ministero troppo oculato per non conoscere quali società già operino nel nostro Stato. Questa disposizione, come già s'intese, non deve applicarsi che alle società le quali già esistono ed operano nel nostro Stato, quindi io credo che il Ministero già conosce quali siano più o meno gli statuti, ed almeno le tendenze di esse.

Io era mosso da questo solo desiderio, di allontanare il pericolo cui accennava l'onorevole senatore Giulio, cioè che la sospensione può essere cagione di rovina per la società medesima, onde è che io vorrei che il Ministero si decidesse a questa sospensione unicamente nei casi assolutamente gravi.

Del resto, se il Ministero crede che non si possa correre alcun pericolo nell'uso di questa facoltà, io non insisto ulteriormente.

**DE CARDENAS.** Io aveva domandato la parola per spiegare appunto il senso in cui l'ufficio centrale aveva inteso l'articolo 4, imperocchè pare che sia stato spiegato da qualcuno nel senso che l'ufficio intendesse che queste società

non autorizzate nello Stato potessero operare nei 30 giorni in cui hanno tempo a chiedere l'autorizzazione.

L'intenzione dell'ufficio e le parole di quest'articolo ammettono altra spiegazione, cioè che *ipso facto*, dal momento che questa legge sarà pubblicata, ogni società straniera non può più operare sino a che non abbia ottenuto la permissione, ed è obbligata a dimandarla nei 30 giorni.

*Parle voci.* Tutti l'intesero in questo senso.

**DE CARDENAS.** Mi pare che qualcheduno nel darne la spiegazione abbia inteso in senso diverso, supponendo cioè che potessero operare nello spazio di questi 30 giorni.

**GIULIO.** Le difficoltà alle quali ha dato luogo la proposta del signor ministro mi persuadono a persistere nella mia proposta primitiva, di sopprimere cioè il secondo paragrafo senza altra aggiunta.

Diffatti, qual è il pericolo che può nascere da questa soppressione? Il peggior effetto che questa soppressione possa avere è quello di far che una o due società che da alcuni anni operano nel paese, operino ancora per 15 o 20 giorni. Ecco tutto il danno che può nascere da questa soppressione; danno minimo, danno nullo, direi, perchè 15 od anche 20 giorni di ritardo nella votazione della legge avrebbero avuto lo stesso effetto.

Non vi ha dunque nessun grave inconveniente da temersi nella soppressione del secondo paragrafo, mentre dall'ammissione dell'emendamento del signor ministro veggio insorgere, se non gravissime, almeno difficoltà di qualche importanza, tra le quali io metto in prima fila quella sagacemente indicata dal senatore Di Pollone.

Il primo effetto di questa compilazione è di fare che non fra trenta giorni, ma domani, quando il Governo così voglia, cessino le operazioni finora tollerate delle società straniere stabilite nello Stato. So bene che il Governo non abuserà di questa facoltà, ma so pure che, poichè non può avere veruna utilità quest'aggiunta, e può avere danno reale, il miglior partito è di ometterla interamente; epperò io persisto nell'idea della soppressione pura e semplice.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** L'onorevole senatore Giulio vede la possibilità di un grave inconveniente nell'adozione del proposto articolo, il quale dà al Governo la facoltà di sospendere le azioni delle società straniere non autorizzate, durante l'esame dei loro statuti.

In verità io non capisco come si voglia circondare di tante precauzioni le società straniere, mentre per le società nazionali non si sono negate al Governo tutte le facoltà che egli richiedeva.

Si è detto: ma quale inconveniente vi sarebbe a che le società estere continuino le loro operazioni? Hanno forse mai fatto male queste società straniere? Sì, signori! Hanno fatto male; e, se non erro, tre società di tontine, le quali hanno operato tra noi, hanno liquidato con perdita di quelle persone che avevano ad esse confidato i loro fondi.

Io, io ripeto, ho proposto quest'articolo senza nessuna vista particolare, senza accennare a nessuna speciale società; ma nel mentre che ciò dichiaro, dichiaro altresì che se in giornata non mi consta esservi nello Stato società che operino in modo dannoso, mi consta bensì esservene state pel passato. Il Governo non aveva allora mezzo alcuno per impedire le loro operazioni; ora che voi gli date questo mezzo, il Governo vi chiede di renderlo efficace dal giorno dell'adozione della legge.

Mi pare dunque che ciò è una conseguenza del principio che votate, se queste società che lasciate che esistano, che

operino per tolleranza, non sono dannose, certo che il Governo non commetterà un atto arbitrario, un atto a loro ostile sospendendo le loro operazioni; ma se ve ne fossero tra di esse alcune, le cui operazioni non possano essere, non rovinose, se si vuole, ma utili al pubblico, perchè volete voi togliere al Governo la libertà di far subito quello che gli date facoltà di fare in un mese? Questa parmi una prova di diffidenza nel Governo, che la sua condolla verso le società anonime non credo gli abbia meritata.

Qui si tratta di sapere se vi è maggior pericolo nella facoltà che date al Governo di fare ora quello che potrebbe dentro un mese, o lasciare che la società in questo mese faccia quello che non potresti più riparare, e che non avrebbe fatto se il Governo avesse avuto a sue mani il mezzo che vi chiede.

Il Senato ha da decidersi fra queste due alternative.

**DI POLLONE.** Io pregherei l'ufficio centrale di dare una spiegazione al Senato, perchè mi pare esservi una grave dissonanza fra il presidente del Consiglio e l'ufficio stesso.

Se l'interpretazione data dall'onorevole senatore De Cardenas fosse quella già ammettersi dal Senato, io non vedrei più l'utilità della proposta del signor presidente del Consiglio, poichè secondo l'interpretazione dell'ufficio ogni esercizio di queste società non ancora autorizzate dovrebbe cessare *ipso facto* dalla pubblicazione della legge.

Io non vedrei allora come potrebbe concedersi al Ministero di sospendere una cosa che più non esiste; in conseguenza si è nel desiderio di dare un voto sicuro e fondato (giacchè qualcuno dei nostri colleghi potrebbe dividere la stessa mia opinione su questa dissonanza che pare esservi) che io credo opportuno ed utile che l'ufficio voglia spiegare come intenda questa disparità fra il suo modo d'interpretare la legge e quello del signor presidente del Consiglio.

**DE MARGHERITA, relatore.** Rispondo all'eccitamento fattomi dall'onorevole preopinante. Veramente l'idea dell'ufficio si è che fin a tanto che l'autorizzazione del Governo non è ottenuta, il solo averla chiesta non autorizza la continuazione delle operazioni, perchè il diritto di operare nello Stato non nasce che dall'autorizzazione data dallo Stato medesimo, e non si può essa anticipare solo perchè sia stata chiesta; e finchè non risulta che la domanda sia degna d'essere accolta. Ma l'ufficio aderì alla proposta del Ministero, di lasciare cioè nelle mani del Governo la facoltà di sospendere la continuazione delle operazioni, perchè certo questo temperamento mitiga molto il rigore della legge.

Quando il Governo ha in sé la facoltà di far cessare le operazioni delle società estere, dove riconosca che la continuazione possa essere nociva, l'interesse di queste società è bastantemente cautelato e non è necessario che la legge prescriva in modo assoluto la cessazione di siffatte operazioni; vi è un mezzo di lasciarle continuare od interromperne il corso; questo temperamento fu riconosciuto equo dall'ufficio centrale e da adottarsi, e per conseguenza lo adotta.

**MAESTRI.** Prima che si voli l'articolo, domando la parola non per far osservazioni sopra la sostanza dell'articolo stesso, ma solo una mozione d'ordine.

Questa disposizione è sicuramente transitoria, giacchè non può durare che un mese circa dopo la pubblicazione della legge; se non vi fossero altre disposizioni lascierei correre, ma vi è un Capo VI, *Delle disposizioni transitorie*, e qui appunto mi pare che essa sarebbe meglio collocata. Quando il legislatore si è proposto un ordine logico, mi sembra si debba conservare; io opino dunque che l'articolo sia trasportato al capo sesto delle disposizioni transitorie.

**DE MARGHERITA, relatore.** Parve all'ufficio centrale meglio allogata questa disposizione accanto a quella che prescrive la domanda dell'autorizzazione di 30 giorni da farsi dalle società straniere. Era naturale che quando si prescriveva un termine entro il quale si deve domandare l'autorizzazione, si dicesse subito se intanto si poteva o non si poteva continuare le operazioni di quella società straniera, che domandava di essere autorizzata.

Del resto il luogo che la disposizione occupa nella legge non è di tanta importanza che porti il pregio di trasferire questa disposizione dal capo quarto, ove presentemente si trova, nelle disposizioni transitorie che son messe in piè della legge.

**PRESIDENTE.** Per procedere regolarmente è d'uopo che si voti prima l'emendamento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri al primo alinea dell'articolo che cade in discussione; dopo, secondo la sorte che sarà per avere, si metterà in votazione il paragrafo contro il quale ha ragionato finora il signor senatore Giulio.

La proposta del signor ministro è questa. (*La rilette — Vedi sopra*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Con ciò resta eliminato il primo alinea.

Metto ai voti il secondo e terzo alinea.

**DI POLLONE.** In seguito alla reiezione del primo alinea, e l'adozione della proposta del signor ministro, questo terzo paragrafo vuol essere modificato là dove dice *per tal titolo incorse*, perchè non ha più senso.

**CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Ciò si riferisce ai rappresentanti. Questi, non che gli agenti, sono in proprio tenuti al pagamento delle multe che la società incorre. Siccome noi non possiamo andare ad agire contro le società che hanno sede in paesi esteri, avremo azione diretta contro i rappresentanti; onde le parole *tal titolo* vogliono dire titolo dei rappresentanti.

**ALFIERI.** Io credo che se tale fosse veramente il senso di tale disposizione non avrebbe qui sua sede, perchè in questo capo non si tratta che dell'autorizzazione; mi pare adunque che quanto si dice si debba sempre riferire a ciò che ora fa parte sostanziale del capo primo, cioè del modo di avere la autorizzazione governativa.

**DE MARGHERITA, relatore.** L'unica espressione che potrebbe esser tolta dopo che si è soppresso il primo alinea dell'articolo 4 sarebbe la seguente: *per tal titolo*. Queste parole sembrano riferirsi alla continuazione delle operazioni, malgrado la non ottenuta autorizzazione; ma intanto starà sempre il principio che i rappresentanti e gli agenti delle società straniere saranno responsabili delle pene incorse per le contravvenzioni a questa legge.

Dunque io proporrei di togliere le parole *per tal titolo*.

**DI POLLONE.** Io non proponevo altro.

**ALFIERI.** Desidererei sapere se si tratta di contravvenzioni in genere.

**DE MARGHERITA, relatore.** Precisamente.

**ALFIERI.** Se si tratta di contravvenzioni in genere, e non solamente applicabili alla specie di cui ora ci occupiamo, io ripeto che non credo essere questa la sede di una simile disposizione.

**JACQUEMOUD.** Voyez l'article 21.

**GIULIO.** Se effettivamente la disposizione di questo terzo paragrafo, che rende responsabili in proprio i rappresentanti ed agenti delle società estere, si deve riferire unicamente alle multe incorse per aver continuato o intrapreso indebita-



mente operazioni, la sede migliore della medesima sarà nell'articolo 21.

Dice infatti l'articolo 21 proposto dall'ufficio centrale:

« Le società straniere che contravvenissero al disposto dell'articolo 4 della presente legge incorreranno in una multa non minore di lire 100 per ogni atto nella stessa legge contemplato. »

Si dovrebbe aggiungere qui:

« I rappresentanti ed agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento di tale multa. »

**ALFIERI.** Se l'onorevole senatore Giulio vuole scorrere adesso coll'occhio l'articolo 13 del progetto ministeriale troverà la spiegazione di quello che ha inteso l'ufficio centrale, perchè in quell'articolo si diceva:

« Le società nazionali e le società straniere già autorizzate con regi decreti od altri provvedimenti governativi ad esercitare nello Stato, saranno soggette alle tasse stabilite nell'articolo 3, » ecc.

In fine poi di questo articolo era detto:

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio, e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento di queste multe. »

Ma siccome si sono trasportati gli articoli, forse è corso qui un periodo che trovava altrove la sua sede nel progetto primitivo della legge.

**DE MARGHERITA, relatore.** L'articolo 4 corrisponde all'articolo 13 ora menzionato e non vi fu mutazione. Essendo stato tolto il primo paragrafo, la ragione d'introdurre mutazione non nascerebbe che adesso; ma, ripeto, l'articolo 4 rappresenta totalmente l'articolo 13 del progetto ministeriale.

**DI POLLONE.** La questione che io ho sollevata si riduce a ben poca cosa. Se la disposizione si riferisce al paragrafo che è stato soppresso, e se con essa si volle stabilire la responsabilità degli agenti in genere, allora bisogna rimandarla, come diceva il senatore Giulio, all'articolo 21. Se poi si volle stabilire una penalità speciale per l'esercizio illegale, illecito, allora bisogna concepire l'articolo in un altro modo.

**DE MARGHERITA, relatore.** L'ufficio centrale aderisce alla traslazione di questa disposizione all'articolo 21.

**PRESIDENTE.** Si propone di trasportare i due ultimi alinea di quest'articolo 4 all'articolo 21 della legge medesima, nel quale articolo si parla delle penalità.

La convenienza di questo mutamento pare così evidente, che non chiedendosi la parola, io metto senza più ai voti la proposta.

*Alcune voci.* La discussione sui medesimi è però riservata.

**PRESIDENTE.** Non vi ha dubbio.

Chi intende che i due ultimi alinea dell'articolo 4 siano trasportati all'articolo 21, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Darò lettura dell'articolo 5:

« Art. 5. Le assicurazioni d'ogni genere seguite nello Stato, siano esse fatte da singoli individui o da società di qualunque specie, si nazionali che estere, andranno soggette alle tasse seguenti:

« 1° Di una lira per mille sulla somma assicurata per le assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi e laghi o per terra.

« 2° Di 25 centesimi per ogni centinaio di lire su tutti i versamenti per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie essi sieno, a premio fisso o mutue (tontine).

« 3° Di 5 centesimi per ogni mille lire di somma assicurata

da pagarsi annualmente, per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali.

« 4° Di centesimi 10 per ogni mille lire di somma assicurata, da pagarsi pure annualmente, per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

**GIULIO.** Io mi vergogno, o signori, di abusare siffattamente della vostra compiacenza, e di vestire il carattere che tanto poco mi conviene, di una sistematica opposizione a tutti gli articoli della legge. Dopo di aver parlato già contro gli articoli 3 e 4, mi trovo tuttavia nella necessità di presentare ancora qualche osservazione sopra questo articolo 5.

Il secondo alinea ed i due seguenti del medesimo stabiliscono varie tasse sulle società di assicurazione sulla vita, di qualunque specie esse siano o a premio fisso, ovvero mutue, per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali; per l'assicurazione contro i danni della grandine o qualche altra simile assicurazione di redditi.

Questi tre alinea considerano dunque le assicurazioni di ogni genere e per conseguenza anche le assicurazioni mutue come speculazioni di commercio, le quali possano dar luogo ad una giusta tassa. Non potendo ammettere che le assicurazioni mutue, sia sulla vita, sia per assicurazione di capitali o di reddito, siano vere operazioni commerciali, che le società mutue d'assicurazione possano riguardarsi come società che possiedono un capitale, che realizzino benefici, sul quali lo Stato abbia il diritto d'imporre una tassa, io mi troverò costretto ancora di allontanarmi su questo terzo alinea dalla proposta del Governo e dell'ufficio centrale.

Mi conforta però in questa mia opposizione la certezza di non avere dissenziente il signor ministro delle finanze, poichè trattandosi un altro progetto di legge, egli ha difeso questa stessa sentenza, che io non avrò qui bisogno di difendere, ma che mi basterà enunziare: che cioè passa un'essenziale differenza tra le società a premio fisso e le società mutue.

Infatti le prime sono vere speculazioni commerciali, che danno diritto allo Stato di esigere da esse una tassa corrispondente all'ampiezza dei benefici che possono ripromettersi; le società mutue invece avendo per iscopo non già di realizzare verun beneficio, ma unicamente di ripartire tra tutti gli associati un danno certo, essendo società che non solamente non fanno benefici, ma fanno sicuramente perdite; che oltre alla perdita certa di quegli oggetti il cui valore deve ripartirsi fra tutti gli azionisti hanno ancora la perdita sicura delle spese d'amministrazione necessarie per adempiere tutte le operazioni che esse assumono, essendovi, dico, una così radicale differenza tra le due classi di società, nessuna assimilazione può stabilirsi rispetto alla tassa cui si vogliono soggette.

Ho detto che aveva qui la fortuna di trovarmi d'accordo col ministro delle finanze...

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** No, no.

**GIULIO.** Ho pure quella di trovarmi d'accordo, quanto alla premessa, col signor relatore dell'ufficio centrale, quantunque non possa più esserlo riguardo alle conseguenze; egli difatti con gran lucidità espone nella sua relazione l'essenziale differenza che ho sovra indicata tra queste due specie di società; poi, invece di concludere a ciò che il mio corto vedere sembra conseguenza necessaria di questa premessa, conclude invece che pur debbano essere trattate nello stesso modo; e la sola ragione, se ben mi ricordo, che ne adduce, sta nella

modicità della tassa, quasi che ciò che sarebbe ingiusto, se fosse imposto in una maniera più ampia, diventi giusto sol perchè la tassa non è eccessiva.

Non credo questa una ragione sufficiente per ammettere ciò che mi sembra contrario a giusti principii, e mi trovo costretto ancora qui di votare contro tal tassa, in quanto essa si applicherebbe alle società mutue di assicurazione, aderendovi pienamente per quanto spetta alle società a premio fisso.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Giulio combatte la tassa che con questa legge si vorrebbe imporre sulle società mutue d'assicurazione, sia sulla vita, sia sulla mortalità del bestiame e sugli incendi; e per sostenere ed appoggiare la sua proposta disse gentilmente essere confortato dal pensiero che in ciò avrebbe concorde il ministro delle finanze, facendo allusione ad una discussione alquanto viva che io ebbi a sostenere a difesa delle società d'assicurazione mutua, che volevansi tassare in un altro recinto.

Mi duole di dover riconoscere che o in quella discussione a cui si allude non abbia l'onorevole preopinante avuto il tempo e l'agio di esaminare maturamente la mia opinione, o che io non l'abbia manifestata bene; giacchè nella della discussione era mio intendimento di respingere appunto l'accusa che mi si faceva di aver tenuto un diverso linguaggio quando in quel medesimo recinto io difendeva le stesse disposizioni che sono in ora combattute dall'onorevole senatore Giulio.

Allorchè io sosteneva che non si doveva imporre una tassa di patente sopra le associazioni mutue mi si diceva: ma perchè mai pochi mesi fa avete voi sostenuto contro un altro membro di questo consesso che si devono colpire di una tassa? Io spiegai quest'apparente contraddizione dicendo, quel che mi duole di dover ripetere adesso (molto più, se non avessi la quasi certezza che l'onorevole senatore Giulio non ha letto il mio discorso), che, cioè, là si trattava di una tassa di patente, di una tassa sui benefici, ma riconoscendo io che le società mutue non fanno reali benefici, che non è loro principale scopo di far benefici, sostenni che non vi era perciò ragione di colpire il beneficio: non così riguardo alle società a premio fisso, perchè esse sono capitalisti che speculano sulle eventualità di un incendio, sulla morte del bestiame, sulla grandine. Ma invece la tassa che si tratta attualmente di imporre a queste società è tassa sopra certi atti a cui lo Stato dà la sua sanzione.

Disgraziatamente, o signori, voi sapete che il fisco, il crudele fisco (*Ilarità*) non colpisce solo i benefici, colpisce talvolta le perdite, poichè, per esempio, gli emolumenti, i diritti giudiziari, i diritti di bollo, non sono tasse sui benefici, sui prodotti, sono tasse sopra atti che non potrebbero farsi se il Governo non desse loro la sanzione; esse sono perciò un corrispettivo, un'indennità che il Governo percepisce per la garanzia, pel valore che dà ad un certo determinato atto. Ora, la tassa imposta con questa legge su tutte le società è dell'adole stessa della tassa del bollo, e più ancora della tassa d'insinuazione.

Il Governo dice a queste società: pegli atti che fate tra voi, onde abbiano valore legale, io impongo una determinata tassa, come impongo una tassa a colui che acquista uno stabile, affinché quel contratto di acquisto abbia pieno valore; quindi, io, Stato, assumo l'obbligo di far eseguire questo contratto, di garantire l'esecuzione del medesimo; e siccome percepisco un diritto assai grave per dar forza ad un atto di mutazione, di alienazione di proprietà, per un'obbligazione qualunque che si contrae, così per i contratti di assicurazione vi impongo una tassa, ma tenuissima. Io vedo che abbiamo consentito,

almeno spero che il Senato consentirà ad imporre una tassa sopra i vitalizi fatti dalle società. Ora perchè colpire vitalizi (e se non li colpite qui, li colpite col diritto d'insinuazione), perchè colpire, dico, i vitalizi, non colpire le associazioni mutue, le tontine che sono una specie di vitalizi a epoca indeterminata? Non veggio ragione per favorire indebitamente queste società.

Io sono fra quelli che giudicano doversi autorizzare queste società ad operare liberamente; ma non so trovar ragione la quale valga ad esimerli dal corrispondere allo Stato una qualche indennità.

È noto, o signori, che la tassa che s'impone è tenuissima; sono 25 centesimi per ogni centinaio su tutti i versamenti che fanno. Ora, se non erro, le società che costituiscono le tontine percepiscono il 5 per cento sui versamenti; sicché mi pare che abbiano già un largo beneficio, e che perciò non sia esorbitanza l'imporli del vigesimo.

Di più poi, io credo che in definitiva questa tassa non ricadrà sopra i capitalisti che costituiscono le tontine, ma bensì sopra, per non sapermi esprimere diversamente, i tontinisti.

Non so se abbia dimostrato la ragionevolezza di questa tassa: ma mi pare di avere comprovato che posso ora, senza essere accagionato di contraddizione, sostenere la tassa attuale sopra quelle società, mentre ho cercato di far esonerare le società mutue dalla tassa delle patenti, di cui avrò l'onore di presentare fra poco il relativo progetto di legge.

Anzi, poichè ho la parola presenterò appunto il progetto di legge (*Ilarità*).

**PROGETTI DI LEGGE: RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO; CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI; ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1853.**

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare il progetto di legge sul riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, come pure il progetto di legge avente per oggetto di sancire la convenzione per il servizio della corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi, e finalmente un progetto di legge per accordare l'esercizio dei bilanci del 1853 pel mese di maggio. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1386, 1623, 1659.)

**PRESIDENTE**. Ho l'onore di accusare ricevuta da signor presidente dei ministri di questi tre progetti di legge, che verranno stampati e distribuiti.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Pregherei il Senato di decretare l'urgenza per la legge relativa all'esercizio provvisorio dei bilanci per l'anno corrente.

**PRESIDENTE**. Si chiede l'urgenza.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLE SOCIETÀ ANONIME E ASSICURAZIONI MUTUE.**

**GIULIO**. Il signor ministro delle finanze nel rispondere alle precedenti mie osservazioni ha con una sottile distinzione

salvata la sua consistenza e messo d'accordo l'opinione da lui emessa sui due progetti di legge d'imposta, considerando la tassa che il progetto presente stabilisce sulle società d'assicurazione, non come una tassa che si leva sui loro benefici, ma come un premio d'assicurazione che le società pagano al Governo acciò egli dia forza d'esecuzione ai loro contratti.

Io non potrei accettare una simile teoria; non potrei ammettere che il Governo per ciò solo dia forza ai contratti dei privati, in quanto che questi privati pagano una tassa sui contratti medesimi, che l'obbligo del Governo di tutelare i contratti gli provenga soltanto da ciò che ha ricevuto un prezzo, una tassa sopra i medesimi.

Io non farei questa osservazione se non fossi costretto fra poco di ritornare sul principio stesso, e di parlare contro la nullità che la legge intima di tutti gli atti d'assicurazione nei quali non siasi pagata la tassa.

Se ammettessi ora la teoria messa innanzi dal signor ministro, non avrei più il diritto allora di muovere querela contro quell'articolo di legge; ma persuaso come sono che il Governo ha l'obbligo di tutelare le transazioni private per ciò stesso che è Governo, ed indipendentemente da ogni tassa che gli piaccia d'imporre sopra di quelle, non potrei ammettere che egli abbia il diritto di pronunziare la nullità di quei contratti, soltanto perchè non abbiano i contraenti adempiuto all'obbligo di pagargli su questi una tassa.

Quindi, malgrado l'ingegnosa distinzione messa innanzi dal signor ministro, persisto tuttavia nell'opinione che da una tale tassa debbano andare immuni le società mutue.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi è necessario allontanare una idea che potrebbe nascere nel Senato, di ciò quanto disse ora l'onorevole preopinante.

Rispondendo ai miei argomenti, egli li riassume in questo, che io non ravviso obbligo nel Governo rispetto alla tutela dei contratti se non in virtù delle somme che egli percepisce dai contraenti.

Io non ho mai detto questo, ma bensì che dando il Governo forza ai contratti, ha pure il diritto di procurarsi i mezzi opportuni di farlo.

Io pregherei l'onorevole senatore Giulio di dirmi come farebbe il Governo per adempiere a quest'obbligo se non imponesse tasse.

Poichè dunque è una necessità d'imporre tasse per adempiere appunto a tale obbligo; ora, fra le mille tasse che il genio fiscale ha inventato, vi è pure la tassa sugli atti a cui dà forza.

Le obiezioni che fece l'onorevole senatore Giulio si applicano a tutte le tasse giudiziarie, a tutte le tasse sui contratti, e per troppo la necessità ha condotto il fisco a colpire tutti i contratti, perchè tutti i contratti debbono farsi sopra carta bollata.

Io quindi, ripeto, non riconosco l'obbligo nel Governo di tutelare le transazioni dei privati, per la somma che ha percepita; lo riconosco bensì in un principio superiore, ma riconosco in pari tempo nel Governo il diritto, quando vi ha necessità, di prevalersi di quella circostanza per procurarsi i mezzi d'adempire a quest'obbligo.

Che vi sia necessità di prevalersi di tutti i mezzi di far danari, il Senato lo sa, ed io spero che non vorrà negare alle finanze dello Stato questa lieve risorsa.

**PRESIDENTE**. Ha la parola il signor relatore.

**DE MARGHERITA**, relatore. Io mi sento in obbligo di dire alcune parole contro le cose dette, con somma eleganza, dall'onorevole senatore Giulio, e che particolarmente mi ri-

guardano. Egli volle ammettere che con qualche chiarezza siansi da me esposte le ragioni le quali menerebbero a fare una distinzione fra la tassa cui vanno soggette le società di assicurazione a premio fisso, e quella a cui possono solamente assoggettarsi le società mutue; ma egli mi dà colpa che, dopo aver esposto queste ragioni, io sia venuto ad una conclusione contraria e (quello che più monta di ritenere) che tale conclusione abbia per essenziale e quasi unico fondamento la tenuità della tassa. Io ammetto che questa sola ragione non basterebbe a dar peso ai confondersi delle due specie delle società a premio fisso e mutue, ma non credo che questa sia nè la principale nè l'unica ragione addotta per giustificare il sistema dell'ufficio centrale.

Primieramente, dal tenore in cui sono esposte le cose relative a questo punto, mi pare che chiaramente apparisca non esservi stata unanimità nel seno dell'ufficio centrale a questo riguardo; nel qual caso, potendo anche essere che il relatore fosse egli pure di opinione contraria a quella della maggioranza, l'ufficio suo era di esporre le ragioni e della maggioranza e della minoranza, senza esprimere apertamente esservi stata questa distinzione nell'ufficio.

Comunque la cosa sia, dalla relazione risulta che se si diede appoggio all'opinione invalsa presso la maggioranza dell'ufficio centrale, perchè non si facesse nessuna distinzione fra le società di assicurazione a premio fisso e quelle mutue, ciò si fu essenzialmente perchè anche nelle società mutue, se non vi ha un premio, egli è certo tuttavia che vi ha un vantaggio, un beneficio per gli assicurati, essendo, come si esprime nello stesso rapporto, un vero beneficio il sottrarsi ad un carico che altrimenti si sopporterebbe. Ciascuno degli associati nelle società di assicurazione a premio fisso debbe risarcire del proprio il danno che debbe sopportare pel caso del sinistro contemplato, laddove nelle associazioni mutue questo danno viene ripartito sovra tutti i membri della società, e quegli che patì il disastro non ne sente che una parte, e nel lato senso della parola *acquista qualche cosa*. Questa è la ragione che addussi per sostenere l'assimilazione delle società mutue a quelle a premio fisso.

Se ne aggiunse poi ancora un'altra ed è che il fare una distinzione fra queste due specie di compagnie di assicurazione potrebbe tornare a troppo grave danno di quelle a premio fisso, le quali si vedrebbero soggette ad una concorrenza soverchiamente pericolosa, suscitata dalle società mutue, ove esse andassero esenti dalla tassa, ovvero fossero assoggettate ad una minore.

Parè a me che queste considerazioni giustificino il relatore e lo liberino dal rimprovero che egli abbia fondato la comunione delle società di assicurazione mutue e di quelle a premio fisso sulla sola ragione della tenuità della tassa, quando egli la fondò sopra un beneficio che ricavasi, direi, dagli associati nelle compagnie mutue, e sopra il principio di eguaglianza fra le società di assicurazione a premio fisso, e quelle mutue, perchè le une e le altre recano qualche beneficio al pubblico.

**PRESIDENTE**. L'emendamento che il signor senatore Giulio propone consiste in ciò, che invece di dirsi al principio dell'articolo 5 « le assicurazioni d'ogni genere, » si debba dire « le assicurazioni a premio fisso. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Parè dunque che possa senza distinzione di paragrafo mettersi ai voti l'intero articolo, posto che la discussione si è aggirata esclusivamente su questo emendamento che non venne appoggiato.

Chi approva l'articolo 5, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata, quand'anche la polizza d'assicurazione esprima una durata minore di un anno »

(È approvato.)

« Art. 7. I contratti vitalizi potranno in avvenire farsi dalle compagnie d'assicurazioni nazionali, che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto la tassa di 50 centesimi per ogni centinaio di lire sul capitale.

« Resta con ciò derogato a favore delle compagnie d'assicurazione al n° 2 dell'articolo 1412, e ad ogni altra contraria disposizione del Codice civile. »

**DE MARGHERITA, relatore.** Relativamente a questo articolo 7 ed al susseguente venne presentata una petizione per parte del signor ingegnere Giovanni Piolti, di cui è bene che il Senato intenda lettura per farne quel caso che crederà nella votazione degli articoli 7 e 8.

« Eccellentissimi Senatori del regno,

« L'ingegnere Giovanni Piolti, ispettore generale e procuratore per lo Stato Sardo della Compagnia anonima di assicurazioni generali in Venezia, ha l'onore di rappresentare alle EE. VV.:

« Che l'articolo 7 del progetto di legge sulle società anonime e sulle associazioni mutue autorizza le compagnie di assicurazione di fare i contratti vitalizi sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia.

« Il successivo articolo 8 dichiara nulli i contratti medesimi se non sarà levata per essi una polizza regolare presso l'amministrazione pubblica.

« In queste due disposizioni pare all'esponente di vedere una contraddizione. Se la polizza deve essere staccata da un registro a madre e figlia, non può levarsi presso l'amministrazione, e viceversa.

« Se ne ricorre pertanto alle EE. VV. supplicandole si degnino di prendere in considerazione l'esposto, e di provvedere in modo da rendere possibile lo adempimento della legge.

« Che della grazia, ecc., ecc.

Il ricorrente

GIOVANNI PIOLTI, ingegnere. »

Mi permetterò di osservare in proposito di questa petizione non esservi, a senso dell'ufficio centrale, contraddizione tra gli accennati articoli 7 ed 8. L'articolo 7 parla propriamente del contratto che si fa tra la compagnia d'assicurazione e lo assicurato, cioè tra quello che addivene al contratto vitalizio e la compagnia, a cui è lecito di farlo sopra polizza privata; e vuole che tale intelligenza, tale contratto risulti da una polizza staccata dal registro della compagnia medesima, registro tenuto a madre e figlia; quindi un'altra prescrizione si fa a coloro che stipulano contratti vitalizi presso le compagnie di assicurazione, ed è di staccare una polizza dall'amministrazione incaricata della riscossione del diritto.

Questa seconda polizza non ha niente che fare colla prima; sono due cose diverse, di maniera che ben lungi dall'esservi contraddizione, vi è accordo fra questi due articoli: l'uno prescrive la forma del contratto tra la compagnia d'assicurazione e quello che dà il danaro per avere una pensione vita-

lizia, e l'altro prescrive di levare un'altra polizza da una diversa amministrazione relativa al pagamento del diritto.

Non crede perciò l'ufficio centrale che le osservazioni fatte dal signor Piolti nella petizione di cui ho avuto l'onore di dar lettura al Senato possano essere favorevolmente accolte.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 7.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. I contratti di assicurazioni marittime ed i contratti vitalizi nel presente capo contemplati saranno nulli e di non effetto se non sarà levata per essi una polizza regolare presso l'amministrazione alla quale sarà dai regolamenti affidata la riscossione della tassa. »

**GIULIO.** Io sarò molto breve, o signori, nelle osservazioni che intendo di presentarvi su quest'articolo.

La relazione dell'ufficio centrale ci dice che l'articolo 8 diede luogo già nel suo seno a grave discussione.

Vi ebbero nel seno dell'ufficio alcuni dei membri che mal seppero acconciarsi all'ammettere cotesta nullità, siccome quella che lor parve cozzare con quel generale principio di legislazione che all'incapacità dei contraenti, all'inosservanza della voluta forma, non mai al difetto di pagamento dell'imposta onde sia gravato, annette la nullità del contratto.

Ma a far prevalere presso ai più il concetto della nullità si addusse appunto doversi considerare per attinente alla forma del contratto la polizza regolare da levarsi presso l'amministrazione cui sia dai regolamenti affidata la riscossione della tassa; riscossione d'altronde che l'esperienza dimostrò non potersi in altro modo che colla nullità del contratto efficacemente garantire.

Trovandomi io intieramente d'accordo coi membri opposti dell'ufficio centrale, debbo esporre brevemente i motivi che m'impediscono di prendere per buone le ragioni che si contrapposero a loro; e queste sono due: la prima che debba considerarsi come parte essenziale del contratto, come costituente la forma del medesimo, l'obbligo di levare una polizza dall'amministrazione delle finanze; l'altra che la tassa imposta dalla legge presente su queste tali assicurazioni non si possa altrimenti riscuotere che con ammettere queste minaccie di nullità contro coloro che non avessero osservate le disposizioni relative al dover levare la polizza.

Alla prima ragione dirò essere impossibile, almeno a mio parere, l'ammettere come parte essenziale del contratto ciò che evidentemente non è che una cautela imposta dal fisco per mettere in sicuro i suoi interessi; cautela che è affatto estranea alla stipulazione del contratto.

Quanto alla seconda mi limiterò a dire che se questa tassa è tale che non possa assolutamente assicurarsene la riscossione senza ammettere nella legge una disposizione così esorbitante come quella di colpire di nullità un libero atto, un libero contratto per ciò solamente che non si è pagata una tassa, se la tassa non si può assicurare in altro modo che col violare un principio che è ammesso per rigorosissimo, essa è talmente cattiva che bisogna abbandonarla. Ecco la sola conclusione che se ne possa trarre.

Voi stabilite una tassa, poi venite a dirci che non la potete riscuotere se non violate un principio; la conseguenza, lo ripeto, non mi pare possa esser dubbia; ed è che non si metta la tassa poichè essa non si debba pagare.

Per queste ragioni, che io non isvolgerò maggiormente, io voto contro l'articolo 8.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Duolmi moltissimo di dover trovare ad ogni articolo un così poderoso avversario come l'onorevole sena-

tore Giulio; duolmi poi tanto più di averlo a combattere su di un punto il quale sa molto di legale, epperò dove io sento l'assoluta mia inferiorità. Cercherò tuttavia di difendere questa disposizione valendomi di argomenti i meno legali possibili, perchè io non ne ho gran copia, ma sibbene d'argomenti economici tratti da quanto si fa in un paese che possiamo, per ciò che riflette le operazioni commerciali, considerare come nostro maestro.

L'onorevole senatore Giulio disse che i due soli argomenti che si sono posti in campo per giustificare questa disposizione erano, che l'obbligo di distendere il contratto sopra di una polizza fosse una condizione essenziale dell'atto, una parte costituente del medesimo. . .

Voci. No! no!

**CAVOU**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che abbia detto questo, se l'onorevole senatore avesse la bontà di spiegare. . .

**GIULIO**. Secondo le spiegazioni ora date dal signor relatore dell'ufficio centrale all'occasione di una petizione che è stata presentata al Senato, due sono le polizze che dovranno staccarsi da due registri distinti, l'una costituente il vero atto, cioè il contratto stabilito tra l'assicuratore e l'assicurato; ogni vizio di forma in questa polizza potrebbe rendere nullo l'atto di assicurazione. Ma vi ha poi una seconda polizza da staccarsi da un altro registro, polizza che non ha più niente di comune con le condizioni del contratto, e ch'è unicamente destinata ad assicurare al fisco il mezzo di riscuotere la tassa imposta dalla legge.

L'ommissione della formalità di staccare dal registro tenuto dagli agenti del fisco questa seconda polizza che per ben distinguerla dalla prima chiamerò fiscale, questa sola ommissione, secondo il progetto di legge, colpisce di nullità anche il contratto costituito dalla prima polizza.

Io diceva perciò non poter ammettere che la facoltà del dover staccare da un registro tenuto dall'agente fiscale una bolletta, unicamente destinata a constatare il fatto che un contratto ha avuto luogo e per conseguenza a mettere il fisco nella possibilità di riscuotere la tassa corrispondente, non poter, dico, ammettere che questa seconda bolletta facesse parte essenziale del contratto, che questa ommissione potesse siffattamente viziare il contratto stesso da doverne dichiarare la nullità.

**CAVOU**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io veramente non sono persuaso che sia necessario d'imporre l'obbligo di distaccare due bollette, una da un registro a madre e figlia, e l'altra sussidiaria per far constare il pagamento della tassa.

Per ciò che riflette i contratti d'assicurazione marittima quest'obbligo non risulta da nessuna delle disposizioni della legge, ed io credo che si possa continuare a procedere nel modo sinora tenuto, cioè che si possa continuare a concedere alle compagnie la facoltà di recarsi dagli agenti fiscali a ciò destinati per levare una polizza sulla quale si nota la somma pagata corrispondente a quella del contratto di assicurazione, e di autorizzare quindi la stipulazione del contratto su quella polizza levata dall'agente fiscale.

Quindi io credo che, mantenendo lo stato attuale delle cose, la polizza fiscale, che così chiamerò anch'io, fa parte integrante dell'atto.

Nullameno io non vorrei discutere sopra le questioni accessorie. Evidentemente la legittimità od illegittimità della tassa non può dipendere da che il contratto si faccia piuttosto sopra una polizza staccata da un registro a madre e figlia, oppure sopra un'altra somministrata dall'agente fiscale. Se la

disposizione è radicalmente cattiva, se viola un principio riconosciuto per sacro da tutti, evidentemente vi sarà violazione che la polizza sia staccata dai libri delle compagnie o sia data dal fisco, poichè venendo dalle mani del fisco sicuramente l'operazione non si santificherà; ma io non vedo per verità come si possa dire esservi una violazione di principio.

Un contratto d'assicurazione è un contratto d'una natura assolutamente speciale, un contratto che (ripeto ancora alcune idee già prima emesse) ha bisogno della speciale sanzione del Governo, pel quale è necessario l'intervento appunto di lui, o per l'assicurazione del quale il Governo può imporre certe condizioni.

Esso può dire alle persone le quali fanno questo contratto: io non assumo il carico di rendere il vostro contratto obbligatorio, se voi non vi sottoponete a certe determinate condizioni.

Ed invero io vedo che questa enormità, che questa violazione di tutti i principii è praticata da molti anni, anzi da secoli in Inghilterra, e riceve un'estensione ben più larga di quanto s'introduca qui in quest'articolo.

In Inghilterra la nullità dei contratti è pronunziata per difetto di pagamento di tasse, non solo sopra un contratto di assicurazione, ma altresì su tutte le cambiali. Una cambiale non bollata, colà è nulla; e non come si potrebbe da taluno supporre, che le si neghi la qualità di carta commerciale, ma le si nega ogni specie di validità.

Eppure, malgrado di questa disposizione, in nessun paese l'uso delle cambiali bollate ha tratto seco maggiori inconvenienti.

Io non vedo perchè noi non potremmo introdurre nelle nostre leggi un principio che è stato applicato con tanto effetto in Inghilterra; che anzi io credo che, adottando questa disposizione, essa produrrà un effetto indirettamente ottimo, e dichiaro altamente che desidererei vederlo applicato più largamente.

Io credo che non bisogna far leggi troppo severe, poichè siamo in un tempo in cui i costumi richieggono che le leggi vengano mitigate: ma quelle leggi che conserveremo, vediamo di farle eseguire; vediamo, dico, d'inculcare nel pubblico l'idea di eseguire la legge.

Voi sapete per tale effetto quale era la nostra reputazione nel passato, tanto che correva un proverbio famoso nel nostro Stato sulla non esecuzione delle leggi.

Ebbene, se per ottenere che una legge sia eseguita è necessaria una sanzione alquanto severa, adottiamola francamente.

L'onorevole senatore Giulio dice: se per far eseguire una legge si richiede una sanzione severa, è una prova che la legge è cattiva.

Io non vedo ciò; mi pare anzi che quando la severità della sanzione può essere una preparazione, una facilità della esecuzione della legge, non si debba pretermettere, massime allorchè non impone un grave obbligo al cittadino, ed è di facilissima esecuzione, come questa disposizione. Il cittadino, se non vuol eseguirla, non è meritevole di speciale riguardo; il legislatore può imporgli un castigo.

Che cosa si richiede dal commercio? Si richiede di pagare l'uno per mille sulle somme assicurate. Qui non si tratta, come in Inghilterra, di fare una tassa gravissima: è una tassa molto tenue; se si ricusa di pagarla, il Governo nega l'esecuzione del contratto.

Per dimostrare l'opportunità di questa disposizione mi è forza il ricordare al Senato l'epoca in cui venne essa introdotta. Non creda la Camera che questa enormità, che questa

violazione sia un pensiero dell'attuale ministro delle finanze: non è nata nel suo cervello; egli l'ha trovata sussistente e applicata a beneficio della Camera di commercio di Genova. Io debbo dire che non fu nemmeno un frutto d'immaginazione di antichi ministri delle finanze; fu richiesta dalla Camera di commercio di Genova stessa, furono i rappresentanti del commercio di Genova che richiesero il Ministero d'introdurre questo atto così enorme a danno del commercio loro. *(Harità)*

La tassa sopra le assicurazioni era in vigore, se non erro, fin dal tempo del Governo francese, a beneficio della Camera di commercio di Genova; fruttava poco, cioè da 30 a 35 mila lire all'anno. Quella Camera, presentando il suo bilancio una differenza, chiese altri favori al ministro delle finanze, se non erro, al conte di Revel, il quale credette di non dover concedere; e fu allora ch'essa gli disse: ebbene, concedetemi la nullità dei contratti d'assicurazione. Ed egli: perchè la volete, perchè siete i rappresentanti del commercio, ve la concedo. Così accadde; e la tassa che negli anni anteriori non fruttava fuorchè 30 o 35 mila lire all'anno, ne diede 80, 100 e 120; sicuramente una parte del maggior prodotto è dovuta allo sviluppo che hanno preso le compagnie; nè questo ramo di speculazione commerciale a Genova è dovuto principalmente a questa disposizione.

Ora se una disposizione fosse contraria a tutti i principii, fosse enorme, avrebbe sicuramente gravi inconvenienti pratici.

In primo luogo avrebbe sollevato contro di sé le persone che erano vittima di codesta violazione di principii, avrebbe sollevato il commercio genovese; invece voi vedete, signori, che fu imposta e richiesta, non dirò da tutto il commercio genovese, ma dai rappresentanti il commercio genovese, dalla Camera di commercio.

In secondo luogo avrebbe incagliato gli stabilimenti, o per lo meno lo sviluppo delle società di assicurazione. Ora l'onorevole senatore Giulio non negherà essersi le società d'assicurazione, massimamente in Genova, moltiplicate molto, massime dopo lo stabilimento di questa disposizione così enorme.

Dunque si vede che questa non ha incontrato una grave opposizione in coloro che dovrebbero sentirne il maggior peso: non ha impedito lo stabilimento, lo sviluppo delle istituzioni che sono colpite da essa. In verità che non ha avuto nessun inconveniente pratico, e che anzi ebbe il beneficio incontestabile di far entrare 100 mila lire di più all'anno nelle casse della Camera di commercio di Genova, nelle casse del Governo se la legge sulle Camere di commercio non fosse stata respinta. *(Harità)*

Comunque sia, io considero ora la Camera di commercio di Genova come una specie di delegazione governatrice, parlo come suo futuro erede. *(Harità)*

Dunque mi pare d'aver bastantemente dimostrato che se per avventura questa disposizione può avere qualche difetto teorico, qualche difetto che fosse legalmente erroneo, in pratica non ha dato che buoni risultati.

Si noti che non è a mia conoscenza un sol caso in cui quest'articolo abbia in pratica prodotto inconvenienti. Io non so se mai sia stata negata l'esecuzione di una polizza di assicurazione perchè non bollata, e vi sono qui dei magistrati non ignari di quanto ha luogo in Genova a questo riguardo, i quali non mi smentiranno: quindi ripeto che in pratica non vi vedo alcun inconveniente. Ma per un difetto teorico rinunciare a 100 mila lire all'anno mi pare molto cattivo calcolo.

Non so se qui lo parli troppo come ministro di finanze, ma

come tale io non potrei concepire come mai si potesse per un miglioramento teorico rinunciare a una così larga rendita, e ciò massime nelle condizioni in cui ci troviamo.

**FRASCHINI.** Se il contratto vitalizio dovesse farsi a norma del Codice civile, lo dovrebbe essere per pubblico istromento sottoposto all'insinuazione. Il diritto che dovrebbero pagare per esso alle finanze eccederebbe ben molto quello che si impone colla proposta tassa. Qui havvi dunque un favore ben segnalato riguardo a questi contratti di cui la legge riconosce la validità, quantunque fatti per privata scrittura, ossia per mezzo delle polizze prescritte dagli articoli 7 e 8 della legge medesima.

Per istabilire il diritto d'insinuazione devesi presentare all'insinuatore una copia dell'atto stipulato avanti al notaio o depositarla all'ufficio d'insinuazione; nello stesso tempo devesi poi pagare il diritto o ritirarne la quitanza. Ora, a mio credere, la polizza che deve passare la società di assicurazione e che deve essere staccata da un registro a madre e figlia, tiene luogo della stipulazione dell'atto; quella seconda polizza che deve procurarsi la società dall'impiegato del Governo tien luogo dell'insinuazione e della quitanza del diritto. Ecco dunque, secondo me, provato che l'obbligo che s'impone alle società che vogliono stipulare contratti vitalizi, non è un obbligo troppo grave.

Viene ora la questione della nullità. Perchè, si dice, si vuole andare tanto a rigore da imporre la pena di nullità ad un atto il quale si dice perfetto l'osto che è fatto con quelle forme che si sono indicate? Rispondo: perchè la legge, il Codice civile dichiara nullo il contratto vitalizio, se non è fatto per pubblico atto insinuato. Quella pena di nullità che il Codice sancisce pel contratto vitalizio quando non è fatto per atto pubblico, perchè non potrà imporla la legge che si discute e che ammette un atto meno solenne e più potente, se questo atto non è fatto con tutte le forme prescritte? Io non vedo come si possa dire soverchia la doppia polizza che il progetto richiede, e credo che sia giusto che la legge stabilisca la doppia polizza sotto pena di nullità.

**ALFIERI.** Chiedo la parola non per entrare nella discussione, giacchè mi pare tarda l'ora per ciò fare; ma solo per osservare che quando fosse approvato l'articolo, sulla sua esecuzione esisterebbero tre sistemi: l'uno del relatore, l'altro del ministro ed il terzo dell'onorevole senatore Fraschini; il relatore intende quest'articolo nel senso che vi debbano essere necessariamente due polizze; l'onorevole signor ministro (se ho bene inteso quello che diceva) non accennava alla necessità di queste due polizze; all'incontro l'onorevole senatore Fraschini vorrebbe ancora che oltre al levare una quitanza, per così dire, della tassa pagata, si addivenisse ad una insinuazione...

*Voci. No! no!*

**PRESIDENTE.** Tiene luogo d'insinuazione.

**ALFIERI.** Ha detto che deve presentare una copia onde così il Governo possa giudicare quando sia il caso in cui debba intervenire; quindi non è più semplicemente una quitanza, ma, come ha formalmente detto, una copia.

**FRASCHINI.** La polizza deve essere doppia, per esserne rimessa una all'insinuazione.

**ALFIERI.** Una semplice polizza all'insinuazione?

Mi pare che malgrado queste spiegazioni la cosa è lungi dall'essere ben chiara.

Siccome si è già approvato l'articolo 7, che quindi la cosa è giudicata, rimane tuttavia l'articolo 8, in cui si potrebbe introdurre qualche maggiore spiegazione; giacchè, per quanto io possa giudicare, dopo le spiegazioni che si sono date, non



sarà forse senza qualche difficoltà l'applicazione che se ne avrà a fare da coloro che ne saranno incaricati.

Tuttavia se il Senato crede che la cosa sia abbastanza chiara, non ho altre osservazioni a fare.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Chieggo di dare una spiegazione in aggiunta a quanto già dissi e che avrei forse dovuto dare immediatamente, ma non mi è venuta in mente.

Conviene fare una distinzione fra i contratti d'assicurazione marittima ed i contratti vitalizi: per i contratti vitalizi la legge impone l'obbligo di un registro a madre e figlia ed altresì l'obbligo di distaccare una polizza dall'agente fiscale.

Per i contratti di assicurazioni marittime non v'ha obbligo uguale; basta l'averne una polizza dalla quale consti...

**ALPIERI**. Domando scusa; l'articolo 8° nomina entrambi i contratti.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi permetta: non impone alle assicurazioni marittime l'obbligo di un registro a madre e figlia.

**ALPIERI**. Uno dei due è soggetto a due polizze.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Per il vitalizio la legge impone l'obbligo di un

registro a madre e figlia, ne dispensa il contratto d'assicurazione marittima.

Mi si chiederà: perchè questa distinzione? Essa è semplicissima. Il contratto di assicurazione non ha bisogno di essere circondato d'altrettante garanzie del contratto vitalizio. Il contratto d'assicurazione ha una durata molto più breve che la durata del tempo del viaggio; dunque il *maximum* sarà un anno; occorrerebbe un viaggio di circumnavigazione per richiedere un tempo considerevole. La durata media di quei contratti sarà di 3 mesi, poichè in questo spazio di tempo si va quasi in Australia.

Il contratto vitalizio invece dovendo durare molti anni, rendono necessarie maggiori cautele: quindi registro a madre e figlia, quindi necessità di avere altre bollette.

Ecco i motivi della diversità. Mi pare che questo risulti abbastanza chiaramente dalle disposizioni della legge.

Se il Senato crede, poichè l'ora è tarda, e questa è forse una questione grave, che l'ufficio centrale abbia ad occuparsene, ove non la creda abbastanza chiara, non ho difficoltà...

**PRESIDENTE**. La discussione è rimandata a domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.